

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5, D.Lgs 117/2017
Repertorio n. 10509 Raccolta n. 7109

ATTO COSTITUTIVO DI ENTE FILANTROPICO IN FORMA DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di novembre,
il 7 novembre 2024.

In Roma, nel mio studio, in Via Faleria n. 20.

Avanti a me Dottoressa BARBARA FRANCESCHINI, Notaio residente in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni, a me noti ed idonei a' sensi di legge, come essi confermano, signori:

Adriana Amato, nata a Gragnano (NA) il 16 aprile 1991, residente in Roma (RM)
Via Lodovico Pavoni n. 80;

Pasquale Ferdinando De Salvia nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 6 aprile 1984,
residente a Anagni (FR), Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 15;

è comparso

- **SALVATORE IANNI'** nato a Palermo (PA) il giorno 8 ottobre 1953, residente a Roma (RM), Via Aurelia n. 385,
codice fiscale: NNI SVT 53R08 G273L

il quale interviene al presente atto sia in proprio, sia in qualità di Governatore e legale rappresentante del

"LIONS CLUB INTERNATIONAL - DISTRETTO 108L ITALIA", con sede in Mentana (RM), Via Giovanni Giolitti n. 21, codice fiscale : 91013170583,
munito degli occorrenti poteri in forza dello statuto distrettuale.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certa.

ARTICOLO 1

Il LIONS CLUB INTERNATIONAL - DISTRETTO 108L ITALIA, come sopra rappresentato, costituisce una fondazione di diritto italiano denominata

FONDAZIONE LIONS CLUB DISTRETTO 108L

che conseguirà la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore assumendo la denominazione:

FONDAZIONE LIONS CLUB DISTRETTO 108 L - ENTE FILANTROPICO

La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute nel Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e nel Codice Civile nonché del proprio statuto, il cui testo viene allegato al presente atto costitutivo quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera **"A"** .

ARTICOLO 2

La Fondazione nasce e prevede di svilupparsi nel mondo lionistico nazionale, con l'appoggio e l'utilizzo degli strumenti posti a disposizione da "Lions International". Non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale a favore della comunità, in particolare mediante erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale poste in essere dai Lions Club del Distretto 108L.

La Fondazione indirizza la propria attività erogatrice a sostegno di progetti preminentemente nell'ambito della ricerca scientifica, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, nonché dell'arte, della cultura, della

**Agenzia delle Entrate
di Roma 4
reg.to il 12 novembre 2024
al n. 37179
Serie 1T**

promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, dell'assistenza socio-sanitaria, della solidarietà sociale, a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, a tutela delle categorie più deboli e dei diritti civili.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio dei Soci, può inoltre promuovere, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, studi, progetti e iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulla vita sociale.

La Fondazione può altresì appoggiare e sostenere l'impegno "a servire" espresso dall'attività del Distretto Lions 108L, dei Lions Club e Leo Club aderenti, eventualmente affiancandosi mediante anche la somministrazione di mezzi finanziari e/o fornendo loro assistenza per la preparazione e la realizzazione di progetti presentati per attività di solidarietà sociale di particolare valenza o, comunque, rientranti nell'ambito degli scopi della Fondazione.

La Fondazione sviluppa rapporti e scambi con altre istituzioni nazionali e internazionali pubbliche e private, aventi finalità affini alle proprie o che consentano o facilitino il raggiungimento degli scopi prefissati, potendo all'uopo stipulare accordi e convenzioni.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6

del D.Lgs. n. 117/2017. In tali limiti l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio dei Soci su proposta del Comitato di Gestione.

La Fondazione potrà compiere, nei limiti di legge e dello statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi e potrà assumere partecipazioni in società o enti di diritto privato o pubblico, aventi oggetto affine o connesso al proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali e rientrino nei limiti posti dalla normativa del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3

La Fondazione ha sede nel Comune di Mentana (RM), Via Giovanni Giolitti n. 21.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sopra elencate.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, al Presidente, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 5

In deroga a quanto previsto all'art. 9 dello statuto allegato, il Comitato di Gestione della Fondazione è composto da Salvatore Ianni, Michele Alessandro Martella nato a Terni il 9 luglio 1955, residente a Terni, Viale Pietro Vannucci n. 9, Codice Fiscale: MRT MHL 55L09 L117F, Graziella Puddu nata a Serramanna (CA) il 30 agosto 1952, residente a Cagliari (CA), Via Guzzoni degli Arancani n. 6, Codice Fiscale: PDD GZL 52M70 I647I e Luigi Capezzone nato a Roccapalumba (PA) il 9 gennaio 1958, residente a Cassino (FR), Via Virgilio n. 7, Codice Fiscale: CPZ LGU 58A09 H428N.

Ricopre la carica di Presidente Salvatore Ianni; ricopre la carica di Vicepresidente Michele Alessandro Martella.

Il Comparsente accetta la carica.

Il Comitato di Gestione nominato con il presente atto fondativo durerà in carica fino

alla riunione del Consiglio dei soci che provvederà a nominare il "primo Comitato di Gestione" secondo quanto previsto al secondo e al terzo comma dell'art. 9 dello statuto.

ARTICOLO 6

Il Collegio dei Revisori per i primi tre esercizi è nominato in persona di:

Roberto Coccia nato a Tivoli (RM) il 26 marzo 1955, residente a Tivoli (RM), Via del Colle n. 129, Codice Fiscale: CCC RRT 55C26 L182Q, iscritto all'Albo dei Revisori legali - MEF al n. 122768;

Mauro Oronzo Andretta nato a Barletta (BA) il 17 febbraio 1962, residente a San Venanzo (TR), Collelungo - Vocabolo Stravignati II n. 38, Codice Fiscale NDR MRN 62B17 A669L, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Perugia - Sezione A al n. 510 A;

Francesco Trifiletti nato a Aci Sant'Antonio (CT) il 6 aprile 1953, residente a Santa Marinella (RM), Lungomare Guglielmo Marconi n. 34/A, Codice Fiscale: TRF FNC 53D06 A029D, iscritto all'Albo dei Revisori legali - MEF al n. 58667.

Alla carica di Presidente viene nominato il dott. Roberto Coccia.

ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario avrà termine il 30 giugno 2025.

ARTICOLO 8

Il Fondatore LIONS CLUB INTERNATIONAL - DISTRETTO 108L ITALIA dota la Fondazione di un patrimonio iniziale costituito dalla somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), portata da assegno circolare non trasferibile n. 7406522961-06, emesso in data 31 ottobre 2024 da UniCredit S.p.A., a favore di Fondazione Lions Club Distretto 108L, che si allega in copia semplice al presente atto sotto la lettera "B".

Attesto io notaio che il patrimonio iniziale della Fondazione costituita con il presente atto è congruo in quanto pari al limite minimo fissato dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 9

Il Fondatore conferisce mandato a me notaio di iscrivere la Fondazione nella sezione del RUNTS denominata "b) Enti filantropici".

ARTICOLO 10

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82, comma 4, D.Lgs 117/2017.

Il Comparente mi dispensa dal dare lettura di quanto allegato.

Richiesta, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive con i testimoni e con me notaio ad ore dieci e minuti trenta.

Scritto con mezzi elettronici da me notaio su due fogli per cinque intere pagine e righe diciannove.

Firmato: Iannì Salvatore;

Barbara Franceschini (L.S.)

Allegato "A" al n. 10509/7109 di repertorio

**STATUTO della
FONDAZIONE LIONS CLUB DISTRETTO 108L**

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata

È costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Lions Club Distretto 108L Ente filantropico"**, di seguito indicata semplicemente come "Fondazione".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Codice del Terzo Settore, corrisponde alla fattispecie di cui agli art. 37 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 ed applica il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione.

La Fondazione ha sede nel Comune di Mentana (RM).

Con delibera a maggioranza semplice del Consiglio dei Soci, comunicata al RUNTS nei termini di legge, la Fondazione può trasferire la sede legale nell'ambito del Distretto.

Delegazioni e uffici potranno essere istituiti dal Comitato di gestione, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione nasce e prevede di svilupparsi nel mondo lionistico nazionale, con l'appoggio e l'utilizzo degli strumenti posti a disposizione da "Lions International". Non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale a favore della comunità, in particolare mediante erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale poste in essere dai Lions Club del Distretto 108L.

La Fondazione indirizza la propria attività erogatrice a sostegno di progetti preminentemente nell'ambito della ricerca scientifica, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, nonché dell'arte, della cultura, della promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, dell'assistenza socio-sanitaria, della solidarietà sociale, a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, a tutela delle categorie più deboli e dei diritti civili.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio dei Soci, può inoltre promuovere, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, studi, progetti e iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulla vita sociale.

La Fondazione può altresì appoggiare e sostenere l'impegno "a servire" espresso dall'attività del Distretto Lions 108L, dei Lions Club e Leo Club aderenti, eventualmente affiancandosi mediante anche la somministrazione di mezzi finanziari e/o fornendo loro assistenza per la preparazione e la realizzazione di progetti presentati per attività di solidarietà sociale di particolare valenza o, comunque, rientranti nell'ambito degli scopi della Fondazione.

La Fondazione sviluppa rapporti e scambi con altre istituzioni nazionali e internazionali pubbliche e private, aventi finalità affini alle proprie o che consentano o facilitino il raggiungimento degli scopi prefissati, potendo all'uopo stipulare accordi e convenzioni.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché

secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. In tali limiti l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio dei Soci su proposta del Comitato di Gestione.

La Fondazione potrà compiere, nei limiti di legge e dello statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi e potrà assumere partecipazioni in società o enti di diritto privato o pubblico, aventi oggetto affine o connesso al proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali e rientrino nei limiti posti dalla normativa del Codice del Terzo Settore.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è formato:

- dalle somme di denaro, conferite, in sede di ammissione, da parte dei Lions Club;
- dalle quote associative dovute dai Lions Club aderenti all'inizio di ogni anno sociale;
- dagli introiti (somme di denaro, titoli, rendite, diritti, beni mobili e immobili) pervenuti a qualsiasi titolo (contributi, donazioni, eredità, lasciti), espressamente destinati al patrimonio;
- dagli avanzi di gestione destinati a questo scopo se non trasferiti agli esercizi successivi.

Alle spese occorrenti per il conseguimento dello scopo sociale si provvederà con l'utilizzo dell'intero patrimonio disponibile, cioè il patrimonio eccedente la misura minima di euro 30.000,00 (euro trentamila virgola zero zero), da ritenersi indisponibile, fermo restando che la Fondazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Risorse finanziarie

Per il conseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà anche disporre:

- dei redditi del patrimonio di cui all'articolo precedente;
- delle somme che proverranno da contributi pubblici e privati che non siano destinate a incrementare il patrimonio;
- dai contributi dei soci nella misura deliberata dal Consiglio dei soci e non destinati al patrimonio;
- degli utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione, di formazione, svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle con esse strettamente connesse;
- delle somme provenienti dall'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, deliberate dal Consiglio dei Soci e destinate a uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- delle rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

I fondi sono depositati presso banche indicate dal Comitato di gestione, che, con apposito regolamento, ne determinerà le modalità di utilizzo secondo una gestione funzionale al conseguimento degli scopi della Fondazione.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente

previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Soci

Sono soci partecipanti i Club Lions e i Leo Club del Distretto 108L che condividono gli scopi della Fondazione e ne entrino a far parte successivamente alla sua costituzione in seguito all'accoglimento della loro richiesta da parte del Comitato di Gestione.

L'eventuale diniego va opportunamente motivato e comunicato all'interessato entro i trenta giorni successivi. Questi entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto può chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio dei Soci, che delibererà sulla domanda non accolta nella prima riunione utile. Essi possono essere soci fondatori o ordinari.

Tale qualifica viene attribuita e decorre, subordinatamente al versamento della quota di ammissione stabilita, dalla data della delibera.

I Lions Club e Leo Club partecipanti hanno i medesimi diritti e doveri e costituiscono il Consiglio dei Soci.

Un Leo Club diventa socio automaticamente qualora sia ammesso il suo Lions Club sponsor senza il pagamento di quota di ammissione e rimane socio della Fondazione finché ne rimane socio il Club sponsor.

I soci devono contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione mediante apporto finanziario o prestando la propria attività, spontanea e gratuita.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di socio

Si perde la qualifica di socio:

- per estinzione del Club, Lions o Leo;
- per radiazione o messa in "status quo" come previsto dallo Statuto Internazionale dei Lions Club e non ne segua la successiva procedura di riammissione;
- per mancato versamento delle quote associative dovute all'inizio dell'anno lionistico;
- per recesso volontario da comunicare al Comitato di gestione per mezzo di lettera raccomandata o mezzo equipollente;
- a seguito di delibera motivata del Comitato di gestione per inadempimento degli obblighi sociali.

Le quote di partecipazione, le somme e i beni apportati a qualsiasi titolo sono intransmissibili e non ripetibili.

Articolo 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio dei soci;
- il Comitato di gestione;
- il Presidente della Fondazione (Immediato past Governatore);
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- Il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 8 - Consiglio dei soci

Il Consiglio dei soci è costituito da tutti i soci, di cui all'art. 5, riconosciuti tali almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione.

Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno al massimo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente della Fondazione, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data e il luogo della

riunione. Viene spedito all'indirizzo del Presidente di ciascun Club socio, quale risultante dall'annuario distrettuale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta del Comitato di gestione o di almeno un terzo di tutti i soci; in tali casi il Presidente della Fondazione deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma, alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Al Vicepresidente spetta il potere di convocare il Consiglio dei Soci nel caso in cui, il Presidente della Fondazione non vi provveda nei termini avanti indicati, o in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione.

In prima convocazione il Consiglio dei Soci è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei soci, in proprio o per delega ad altro socio.

I membri del Comitato di gestione e il Collegio dei Revisori non possono rappresentare il Lions Club o il Leo Club socio in seno al Consiglio dei Soci. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le delibere del Consiglio dei Soci sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quando il presente statuto non preveda altre maggioranze qualificate.

La partecipazione alle riunioni può avvenire anche con l'utilizzo di sistemi audiovisivi, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio dei soci ha i seguenti compiti:

- approvare gli indirizzi generali dell'attività proposti dal Comitato di gestione;
- eleggere i membri del Comitato di gestione, previa determinazione del numero dei componenti, escluso il Presidente;
- eleggere i componenti del Collegio dei revisori ed il suo presidente;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo, determinando la destinazione dell'avanzo o le modalità di ripianamento del disavanzo di esercizio;
- approvare il bilancio sociale;
- approvare le modifiche dello statuto;
- stabilire, per i soci, l'ammontare e le modalità dei versamenti indisponibili in conto patrimonio, nonché l'eventuale contributo annuale di gestione.

Articolo 9 - Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è formato da nove membri, uno per Circoscrizione, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione che ne fa parte integrante.

Compatibilmente con quanto previsto al successivo capoverso, i componenti vengono eletti preferibilmente in numero di uno - Lions o Leo - per Circoscrizione del Distretto Lions 108L, salvo mancanza di Lion Club associati per la

Circoscrizione, e comunque non più di uno (1) per ciascun Club. Durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili, per un massimo di due mandati.

In deroga a quanto sopra, la metà (in caso di nomina di un numero pari di componenti oltre al Presidente), o la metà più uno (in caso di nomina di un numero dispari di componenti oltre al Presidente) dei membri che andranno a costituire il "primo Comitato di gestione" rimarrà in carica per tre esercizi, al fine di assicurare continuità nel tempo, e scadrà alla data della riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per essere eletto quale membro del Comitato di gestione il candidato deve essere socio regolare di un Club Lions o Leo Club, che sia anch'esso in regola e socio della Fondazione.

Le candidature devono essere, espressione di volontà delle singole Circoscrizioni, comunicate dalla rispettiva Circoscrizione per iscritto, al Presidente della Fondazione o al Segretario, accompagnate da un curriculum professionale e, ove possibile, lionistico, del candidato.

Il Comitato di gestione, elegge fra i propri membri il Vicepresidente, e provvede altresì a nominare il Segretario e il Tesoriere.

Il Comitato di gestione può nominare procuratori speciali anche esterni, per singoli atti o categorie di atti.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti del Comitato di gestione, gli altri provvedono a sostituirli, con il consenso del Collegio dei revisori, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dal Consiglio dei soci. I componenti così nominati resteranno in carica fino al successivo Consiglio dei soci.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri del Comitato di gestione, lo stesso si intende decaduto e, previa comunicazione al Distretto 108L per l'adozione dei provvedimenti di competenza, il Presidente della Fondazione, o in mancanza il Vicepresidente, convoca senza indugio il Consiglio dei soci affinché provveda alle nuove nomine.

Il Comitato di gestione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione: esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni per il conseguimento degli scopi statutari, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto espressamente riservano alla Consiglio dei soci.

In particolare, salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Comitato di gestione:

- realizza gli scopi della Fondazione;
- vaglia i progetti di attività proposti dai Lions Club o Leo Club soci, dal Presidente della Fondazione o dal Segretario o dai Comitati tecnici e delibera sulla loro ammissibilità;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio dei soci;
- delibera sulle destinazioni di somme e di beni non vincolati;
- provvede all'assunzione, o al licenziamento di personale dipendente, determinandone l'inquadramento ed i compensi economici, nonché la definizione di tutti i rapporti di collaborazione e/o di consulenza;
- predispone i piani di lavoro ed i programmi di intervento;
- delibera la costituzione di Comitati tecnici su varie materie, con funzioni consultive, propositive, di studio o di ricerca;
- delibera sull'ammissione e recesso dei soci e sulla perdita della qualifica di socio;

- predisporre i regolamenti per il buon funzionamento della Fondazione;
- propone al Consiglio dei soci le modifiche del presente statuto.

Il Comitato di Gestione predispone annualmente la relazione sull'attività della Fondazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio dei soci.

Si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede sociale o anche altrove purché nell'ambito del territorio distrettuale, possibilmente ogni 3 (tre) mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Comitato o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, la data, ora e luogo della riunione, da inviare mediante lettera raccomandata, posta elettronica, o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Comitato di gestione e del Collegio sindacale, almeno il quinto giorno precedente la data fissata per la riunione.

In caso di urgenza l'avviso può essere inviato 48 (quarantotto) ore prima tramite posta elettronica o mezzi di comunicazione assimilabili.

Il Comitato di gestione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Peraltro le decisioni del Comitato di gestione, salvo quanto previsto al successivo comma, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun componente il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei membri del Comitato di gestione. Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La presenza alle riunioni dei consiglieri e dei sindaci può avvenire anche con l'utilizzo di sistemi audiovisivi, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle concernenti la nomina o la revoca del segretario, dove è necessaria la maggioranza assoluta dei membri in carica.

In caso di parità di voti, avrà prevalenza quello del presidente della riunione. Le deliberazioni del Comitato di gestione si fanno constatare da verbale sottoscritto da coloro che fungono da presidente e da segretario della riunione.

Articolo 10 – Presidente della Fondazione. Vicepresidente.

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio dei soci e del Comitato di gestione, ed è l'immediato Past Governatore del Distretto 108L.

Il Presidente:

- convoca il Consiglio dei soci e il Comitato di gestione;
- rappresenta la Fondazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
- vigila sul buon andamento della gestione amministrativa, legale e contabile, della Fondazione;

Nel caso indilazionabile di assoluta urgenza e di emergenza, il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, avendo precedentemente notiziato il presidente del Collegio dei revisori, potrà compiere tutti quegli atti, di competenza del Comitato di gestione e individuati preventivamente dal Comitato stesso. Tali operazioni sono sottoposte a ratifica da parte del Comitato, da effettuarsi alla prima riunione utile. In caso di mancata ratifica la decisione finale spetta al Consiglio dei soci.

Il Presidente predispone annualmente la relazione morale sull'attività della Fondazione che sottopone all'approvazione del Comitato di gestione e al Consiglio dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le loro funzioni saranno svolte dal componente del Comitato di gestione con maggiore anzianità lionistica.

Articolo 11 - Segretario

Il Segretario, nominato dal Comitato di gestione tra coloro che abbiano avanzato candidatura in tal senso fra Soci Lion che abbiano ricoperto, almeno, la carica di Presidente di Zona, assiste e coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- cura l'esecuzione delle decisioni assunte dagli organi della Fondazione;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi deliberativi;
- è il capo del personale.

Articolo 12 - Tesoriere

Il tesoriere, nominato dal Comitato di gestione tra coloro che abbiano avanzato candidatura in tal senso fra Soci Lion che abbiano ricoperto, almeno, la carica di Presidente di Zona, assiste e coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- cura l'esecuzione delle decisioni assunte dagli organi della Fondazione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone all'esame del Comitato di gestione entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Fondazione, anche avvalendosi di soggetti terzi, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato di gestione.

Articolo 13 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori si compone di tre (3) membri effettivi ed eventualmente di due (2) supplenti, nominati dal Consiglio dei soci fra gli iscritti all'albo dei revisori legali, tra i quali nominerà anche il presidente del collegio.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e il

suo concreto funzionamento.

Al Collegio dei revisori spetta il controllo contabile e di conformità, disponendo di tutti i poteri previsti dalla normativa in vigore.

Il Collegio dei revisori, nella relazione di propria competenza al bilancio di esercizio deve indicare i criteri seguiti dal Comitato di gestione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere non lucrativo di utilità sociale della Fondazione.

Il Collegio dei revisori deve anche:

- accertare che le valutazioni del patrimonio sociale siano conformi alla legge e ai principi contabili nazionali e internazionali;
- intervenire alle adunanze del Consiglio dei soci, del Comitato di gestione;
- convocare il Consiglio dei soci qualora non vi provveda il Comitato di gestione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di Collegio dei revisori.

Articolo 14 - Collegio arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la Fondazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma - che le parti dichiarano di conoscere e accettare - anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

Il Collegio Arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Articolo 15 - Durata e gratuità delle cariche

Tutti i componenti degli organi collegiali durano in carica 2 (due) anni, salvo quanto previsto all'articolo 9, sono rieleggibili ma non possono esercitare due mandati consecutivi.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, durano in carica 1 (un) anno. Il Segretario e il Tesoriere possono essere riconfermati nella carica.

Tutte le cariche ricoperte da Lions nella Fondazione saranno a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese sostenute in ragione dell'incarico specifico assegnato, purché opportunamente documentate.

Articolo 16 - Bilancio o rendiconto

Per ogni esercizio deve essere redatto, a cura del Comitato di gestione, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione del Consiglio dei soci per l'approvazione e possono essere consultati da ogni associato.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° luglio al successivo 30 giugno, inclusi.

Articolo 18 - Libri della Fondazione

La Fondazione, fermo quant'altro previsto dalle disposizioni di legge e

regolamentari vigenti, tiene:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio dei Soci;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato di Gestione; tenuti a cura del Segretario;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori; tenuto a cura del Presidente del Collegio dei Revisori.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, dandone congruo preavviso al Tesoriere che ne consentirà l'accesso compatibilmente con le esigenze organizzative della Fondazione.

Articolo 19 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate al Consiglio dei soci da uno degli organi sociali o da almeno un quarto dei soci.

Per le deliberazioni occorre la presenza di almeno due terzi dei soci fondatori e ordinari e vengono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti.

Articolo 20 - Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deciso dal Consiglio dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

In tale occasione il Consiglio dei soci nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento, qualunque ne sia la causa, la Fondazione, con deliberazione del Consiglio dei soci, dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo ad altri enti con finalità analoghe, che appartengano al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del terzo Settore.

Se consentito, il patrimonio residuo verrà devoluto alla L.C.I.F. (Lions Clubs International Foundation).

Articolo 21 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e della legge in materia di Fondazione.

Firmato: Salvatore Ianni;

Barbara Franceschini (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso consentito